

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
PRO NATURA LAGA ODV

CODICE FISCALE: 92021670671 - COSTITUITA IL: 7 marzo 1998

Il giorno **22** (ventidue) del mese di **ottobre** 2022, alle ore **16:30**, presso la sede legale di Via G. Saragat n. 20, si è riunita l'Assemblea dei soci della "**PRO NATURA LAGA ODV**" in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione modifiche al nuovo "Statuto sociale" per rimuovere il motivo ostativo rappresentato dal RUNTS Regione Abruzzo inerente "l'inibizione di voto dei minorenni" che fa venir meno il principio della democraticità elemento fondamentale richiamato dal Codice del Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 comma 7) dello Statuto sociale, i presenti chiamano a presiedere l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig.ra **MARINOZZI MARIA ERIKA**, che, constatato che sono presenti n. 15 (quindici) soci aventi diritto al voto su n. 15 (quindici) soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di **prima convocazione** ai sensi dell'art. 14 comma 2), e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il sig. **ROCCHINI ANTONIO** che accetta.

Sull'**unico punto all'ordine del giorno** il Presidente comunica ai presenti che occorre eliminare i motivi ostativi riscontrati dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di trasmigrazione, rappresentati dalla presenza "**dell'esclusione del diritto di voto ai minorenni**" all'art. 15 comma 3)



dello Statuto sociale.

Il Presidente propone di modificare lo Statuto sociale **eliminando detto comma dal sopra indicato articolo**, rimanendo fermo ed invariato il resto, in linea con quanto richiesto dal RUNTS, al fine di ottenere la **dovuta trasmigrazione**.

Il Presidente, pertanto, sottopone all'adunanza lo Statuto contenente le norme di funzionamento dell'Associazione nella versione da adottare, dandone lettura, articolo per articolo, e contenente la modifica sopra indicata. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, **ponendo in votazione palese** (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, **all'unanimità**, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro [art. 82, commi 3) e 5) del Codice del Terzo settore].

Il Presidente alle ore 19:00 rilevato che è stato trattato l'argomento posto all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE (Marinozzi Maria Erika)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Rocchini Antonio)



[Handwritten signatures of the President and the Verbalizing Secretary]

ELENCO SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CODICE FISCALE: 92021670671 - COSTITUITA IL: 7 marzo 1998

NOMINATIVO DEL SOCIO

FIRMA

1) OLIVIERI Nicola

Nicola Olivieri

2) DI MATTEO Maria Antonella

Maria Antonella

3) MARINOZZI Maria Erika

Maria Erika

4) PATALANO Marianna

Marianna Patalano

5) DI PIETRO Gabriele

Gabriele Di Pietro

6) FEDELE Pasquale

Pasquale Fedele

7) NOVELLO Cristina

Cristina Novello

8) DI GIACOBBE Diana

Diana Di Giacobbe

9) MONALDI Maria Verena

Maria Verena Monaldi

10) DI PASQUANTONIO Renato

Renato Di Pasquantonio

11) CLEMENTE Francesco

Francesco Clemente

12) ROCCHINI Antonio

Antonio Rocchini

13) ESPOSITO Francesco

Francesco Esposito

14) COSENZA Gabriella

Gabriella Cosenza

15) CAMAIONE Giuseppe

Giuseppe Camaione

IL PRESIDENTE (Marinozzi Maria Erika)

Maria Erika Marinozzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Rocchini Antonio)

Antonio Rocchini

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 26 OTT. 2022

da 1089 serie 3

ESENTE

Documenti di C. effettuati

Anna D'Ignazio

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PRO NATURA LAGA ODV"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "**PRO NATURA LAGA ODV**" ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

3. L'Associazione **non riconosciuta** ha sede legale nel Comune di Teramo in Via G. Saragat n. 20. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di spostare la sede sociale e di istituire sedi operative secondarie.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della

partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- diffondere e favorire la conoscenza della natura e dei suoi equilibri;
- ottenere la valorizzazione ed un'adeguata protezione delle zone di interesse naturalistico e/o culturale e delle specie viventi, nonché una seria programmazione di ogni intervento sull'ambiente;
- difendere la biodiversità nelle varie forme quale valore naturale oltre che economico, sociale e culturale.

4. Essa intende operare nei seguenti settori di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [**lettera f)**, comma 1), art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [**lettera i)**, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore].
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8



A large, stylized handwritten signature in black ink.

marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lettera w), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore].

Art. 3 - Attività

1. Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, le seguenti attività:

- a) divulgare le predette finalità a tutti i livelli e a tutti gli ambienti sociali;
- b) collaborare con tutti gli Enti e le Associazioni che perseguono scopi analoghi;
- c) operare per un miglioramento dell'ambiente urbano, tenendo conto delle esigenze biologiche e culturali dell'uomo e quindi dei valori storici dei centri abitati;
- d) contribuire al passaggio da un atteggiamento di puro sfruttamento e di alterazione sempre maggiore dell'ambiente naturale ad un rapporto equilibrato con esso, da tutti i punti di vista, in particolare dal punto di vista energetico;
- e) favorire il collegamento nazionale ed internazionale di tutte le iniziative pubbliche e private tendenti alle stesse mete che l'Associazione si propone;
- f) pubblicare un periodico informativo ed eventualmente pieghevoli, opuscoli o libri che trattino tematiche specifiche riferite ai settori di interesse dell'Associazione;
- g) promuovere e organizzare corsi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di orientare la formazione scolastica verso la conservazione della natura e delle sue risorse.

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e

secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

- organizzazioni di volontariato;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire



A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

4. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci Onorari. Sono coloro che, essendosi resi particolarmente benemeriti dell'Associazione, o essendosi comunque distinti nelle attività svolte a raggiungere fini da essa perseguiti, sono proclamati tali, all'unanimità, dal Consiglio Direttivo.

b) Soci Sostenitori. Sono coloro che versano una quota sociale non inferiore al doppio di quella dei soci ordinari;

c) Soci Ordinari. Sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

d) Soci Giovani. Questa categoria comprende i giovani sino a diciotto anni.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30

(trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

5. L'interessato ha la facoltà di ricorrere, avverso tale decisione all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

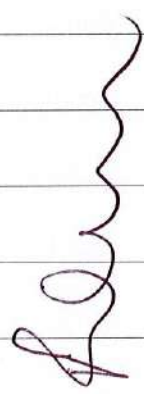
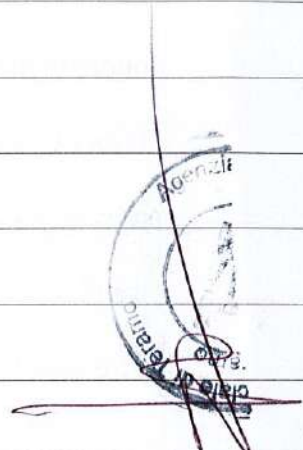
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro



iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, comma 2), del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso, interdizione o inabilitazione.

2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

3. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.

4. Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il

ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4) art. 17 del Codice del Terzo settore.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria



[Handwritten signature]

attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da

tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere **ordinaria e straordinaria**.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Si applicano, i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice civile in quanto compatibili.

3. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa: per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

5. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, affissione presso la sede associativa). L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve



essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti i soci copia del rendiconto stesso.

7. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti. L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 20 (venti) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione o trasmissione per posta / email o su internet per 20 (venti) giorni dall'approvazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente onorario

dell'Associazione;

f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà destinato;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.



A large, stylized handwritten signature in dark ink, written vertically along the right margin of the page.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della

eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece, uno dei Vice Presidenti, lo ritenga opportuno o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne faccia richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera o via mail da recapitarsi ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, da un Vicepresidente.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le



A large, stylized handwritten signature in dark ink, written vertically along the right margin of the document.

delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo Statuto e le leggi non attribuiscono ad altri organi.

2. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) nominare il Presidente, due Vice Presidenti e un Segretario;

f) nominare un Tesoriere, il quale può anche non far parte del Consiglio Direttivo. In tal caso, pur partecipando di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ha solo funzione consultiva;

g) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- h) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e la scadenza del versamento;
- m) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- n) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- o) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- p) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- q) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

5. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il regolare funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, svolge i compiti segretariali e cura la tenuta dei libri sociali.

6. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto l'Organo che presiede, cioè 3 (tre) anni.

3. La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio

Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

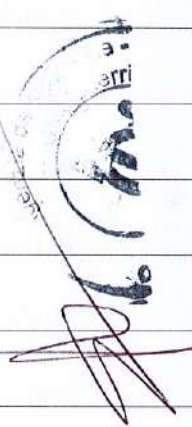
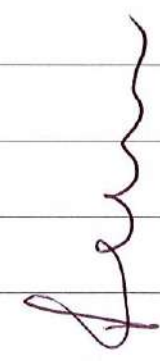
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, comma 2), del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.A long, flowing handwritten signature in dark ink, extending vertically down the right margin of the page.

conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Responsabilità degli organi sociali

1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

3. I Consiglieri e i direttori generali rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 22 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presentando domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo. Eventuali fotocopie sono rilasciate a spese del richiedente.



Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final flourish.

impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) raccolte fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Codice del Terzo settore e s.m.i., approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio poi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

3. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 punto 2), a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

3. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio

A long, vertical, squiggly handwritten line in black ink, possibly a signature or a mark, extending from the middle of the page down towards the bottom.

Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Teramo, 22 ottobre 2022.

Firmato

IL PRESIDENTE (Marinozzi Maria Erika)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Rocchini Antonio)

